

**Verbale di deliberazione n. 35/2024
del Consiglio comunale**

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2023 ed atti connessi.

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di Dicembre, alle ore 21:07, presso la sala consigliere del Municipio di Marcena, a seguito di specifico avviso recapitato ai sensi dell'art.9 dello Statuto comunale, si è convocato il Consiglio comunale.

	Presente	Ass.giust.	Ass.ingiust.
Noletti Michela – Sindaco	X		
Bertolla Franca	X		
Bertolla Maurizio	X		
Bonani Daniele		X	
Fanti Elisabetta		X	
Fanti Giorgia		X	
Fedrigoni Sonia	X		
Lampedecchia Massimo	X		
Martinelli Rudy	X		
Paris Diego	X		
Rizzi Daniel	X		
Torresani Rudi	X		

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dr.Daniel Pancheri.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Michela Noletti, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la medesima per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n.10 dell'Ordine del giorno.

Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2023 ed atti connessi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO che Il Comune di Rumo, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" •
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale di competenza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 11 l.p. n. 19/2016, entro il 31 dicembre 2018, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2021, individuando eventualmente le forme di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato, rispetto alle fattispecie di società detenute dal Comune di Rumo, quanto indicato all'art.7 c.4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che prevede l'ammissione della detenzione di partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

RICORDATO inoltre che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché, soprattutto, alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici, mediante tutti gli approfondimenti tecnici necessari, come risulta dalla documentazione agli atti;
VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATE quindi le attuali partecipazioni detenute dal Comune di Rumo al 31.12.2023 sotto riportate:
PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Consorzio dei Comuni Trentini Scarl	01533550222	0,54	Mantenimento senza interventi	
Trentino Digitale Spa	00990320228	0,0033	Mantenimento senza interventi	
Trentino Riscossioni Spa	02002380224	0,0084	Mantenimento senza interventi	
Trentino Trasporti Spa	01807370224	0,00308	Mantenimento senza interventi	
Primiero Energia Spa	01699790224	0,008	Mantenimento senza interventi	
Azienda per il Turismo Soc. coop.	01899140220	2,28%(6 quote)	Mantenimento senza interventi	

ED INDIRETTE

Tramite Consorzio dei Comuni Scarl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
SET DISTRIBUZIONE SPA	01932800228	0,05	Mantenimento senza interventi	
Federazione Trentina della Cooperazione	00110640224	0,139	Mantenimento senza interventi	
Banca per il Trentino Suedtirol	00107860223	0,4578	La partecipata diretta sta attivando procedura di dismissione	

Tramite Trentino Trasporti Spa al 31.12.2020

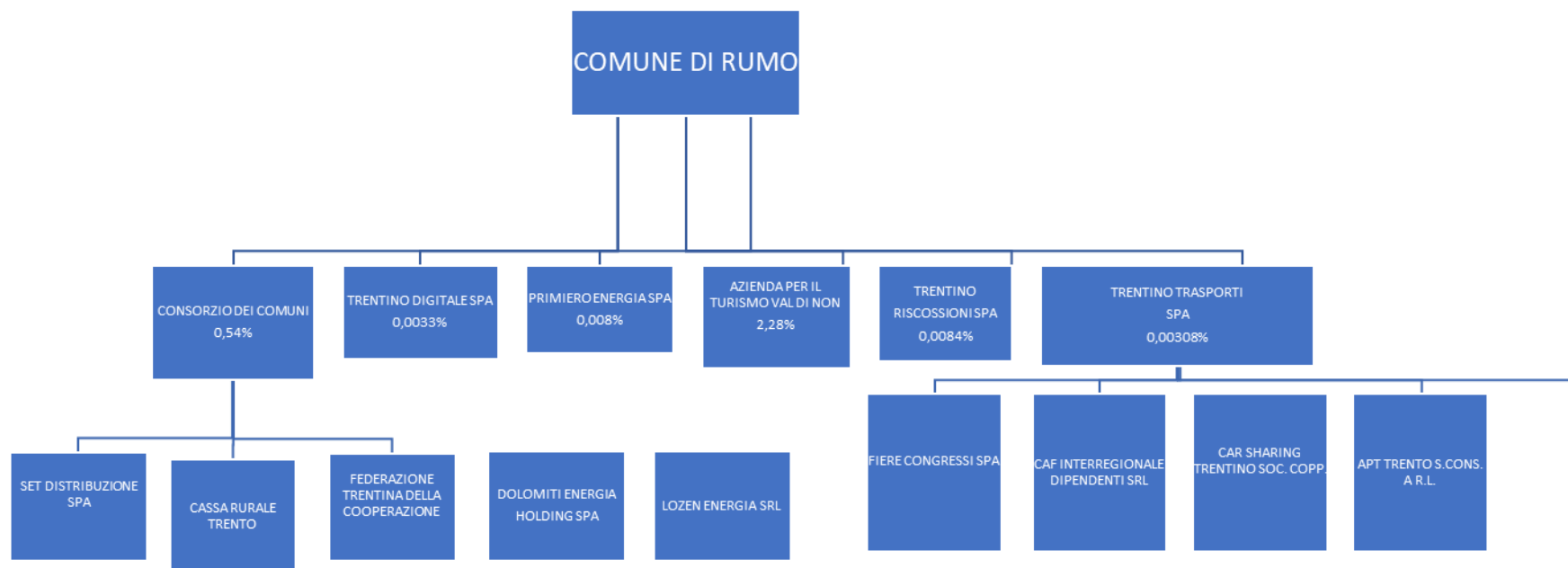
NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA	NOTE
------------------	----------------	-------------------------	-------------	------

	PARTECIPATA	DETENUTA DALLA TRAMITE	RILEVAZIONE	
A.p.t. Trento s.cons.a r.l.	01850080225	0,93	Mantenimento senza interventi	
Riva del Garda - Fierecongressi S.p.A.	01235070222	4,89	Mantenimento senza interventi	
CAF Interregionale dipendenti S.r.l. -	02313310241	1 quota	Mantenimento senza interventi	
Car Sharing Trentino Soc.Cooperativa	02130300227	200 quote	Mantenimento senza interventi	

tramite Primiero Energia Spa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Dolomiti Energia Holding Spa	01614640223	0,59	Mantenimento senza interventi
LOZEN Energia srl	02241910229	100	Mantenimento senza interventi

di cui alla seguente composizione grafica:



CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni già indicate nella deliberazione del Consiglio di Comunità n.12 di data 28.09.2017;

RICHIAMATA quindi la deliberazione del Consiglio comunale n.24 di data 28.12.2021 con cui è stato confermato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, il mantenimento della partecipazione del Comune di Rumo nelle società in cui si possedevano partecipazioni;

VISTE le schede di dettaglio delle singole partecipate sopra menzionate di cui agli Allegati e la tabella riepilogativa indicante le motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni in essere;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ACQUISITI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n.2, il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n.2, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

VISTO quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e dalla L.P. 3/2006;

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 28.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e i relativi allegati;

VISTO il provvedimento della Giunta comunale n. 02 di data 15 gennaio 2024, esecutiva, relativa all'approvazione dell'atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2024;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e per quelle indicate nel documento allegato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Rumo alla data del 31 dicembre 2023, come da allegato al presente provvedimento;
2. di dare atto che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

3. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
5. di dare atto che, avverso la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 5 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è ammessa opposizione, da presentare al Comitato Esecutivo della Comunità entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
sig.ra Michela Noletti
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.183 - L.R. 03.05.2018, n.2)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 02.01.2025 all'albo pretorio comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 02.01.2025

dr. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.183, 3° comma, della L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Daniel Pancheri

Addì,

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Ai sensi del 4° comma dell'art.183 della L.R. 03.05.2018, n.2, vista l'urgenza, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Daniel Pancheri

Addì,